

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni per l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale ai fini medico-legali e istituzionali dell'INAIL

L'INAIL – Direzione regionale per il Piemonte (di seguito "INAIL" o "Istituto"), al fine di assicurare il corretto ed efficace espletamento delle proprie funzioni istituzionali in materia di accertamento medico-legale, intende acquisire manifestazioni di interesse per la stipula, **senza vincolo di esclusiva**, di convenzioni con **strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate e accreditate**, operanti nel territorio della Regione Piemonte, per l'erogazione, con oneri a carico dell'Istituto, di prestazioni di diagnostica strumentale ritenute necessarie ai fini degli accertamenti medico-legali in favore degli assistiti INAIL.

Le prestazioni oggetto di convenzionamento sono indicate nell'**Allegato A – Elenco prestazioni di diagnostica strumentale e tariffario**; ciascuna struttura potrà dichiarare la propria disponibilità all'erogazione anche con riferimento a una sola parte delle prestazioni ivi elencate. Le prestazioni sono destinate agli assistiti delle Sedi INAIL del Piemonte indicate nell'**Allegato B**.

La fornitura delle prestazioni rientra nelle competenze istituzionali dell'INAIL ai sensi del quadro normativo vigente, con particolare riferimento agli articoli 66, 86, 90, 94, 178 e seguenti, 236 e 256 del **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124**, all'art. 57 della **legge 23 dicembre 1978, n. 833**, all'art. 3 del **D.P.R. 18 aprile 1979**, all'art. 12 della **legge 11 marzo 1988, n. 67**, al **D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38**, al **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** e s.m.i., nonché all'**Accordo Quadro del 2 febbraio 2012** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente avviso **non costituisce procedura di gara**, né proposta contrattuale vincolante per l'INAIL ed è finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse e alla formazione di un **elenco aperto** di strutture sanitarie idonee alla stipula di convenzioni, **senza formazione di graduatorie, attribuzione di punteggi o riconoscimento di diritti a quantitativi minimi di prestazioni**. L'inserimento nell'elenco e l'eventuale stipula della convenzione non comportano in capo all'INAIL alcun obbligo di invio di un quantitativo minimo di prestazioni né alcuna garanzia di volumi.

A seguito delle domande pervenute entro il termine indicato nel presente avviso, sarà formato un **elenco aperto** di strutture sanitarie idonee. L'elenco sarà aggiornato sulla base delle ulteriori domande che perverranno successivamente, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

L'INAIL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare il presente avviso, nonché di non procedere alla stipula delle convenzioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò possa generare pretese, aspettative o indennizzi in capo ai soggetti che abbiano presentato domanda.

Si precisano di seguito l'oggetto, i requisiti e gli altri elementi utili per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse alla stipula della convenzione.

1 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha ad oggetto l'erogazione, in favore degli assistiti INAIL, delle prestazioni di diagnostica strumentale indicate nell'**Allegato A**, ritenute necessarie ai fini degli accertamenti di natura medico-legale e, ove occorra, per ulteriori finalità istituzionali dell'Istituto connesse alla tutela assicurativa e previdenziale.

Qualora - per le finalità di cui sopra - venissero richieste prestazioni non presenti nell'Allegato A, si farà riferimento, anche ai fini tariffari, al **Catalogo regionale delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale della Regione Piemonte**, approvato con **D.D. n. 990/A1400B/2024 del 24 dicembre 2024**, come successivamente integrata e modificata, **da ultimo con D.D. 29 luglio 2025, n. 444**, nonché alle ulteriori successive modificazioni o aggiornamenti.

Le convenzioni potranno essere stipulate anche con riferimento a **una o più categorie di prestazioni**, in relazione alla disponibilità dichiarata dalle strutture interessate.

2 – Requisiti

Sono ammesse alla sottoscrizione, **senza carattere di esclusiva**, le strutture sanitarie pubbliche e/o private operanti nel territorio piemontese, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, con riferimento alle prestazioni oggetto della convenzione, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e della normativa regionale applicabile;
- b) ubicazione degli ambulatori, studi o presidi presso i quali saranno erogate le prestazioni nel territorio della Regione Piemonte;
- c) disponibilità di personale medico, sanitario e tecnico in possesso dei titoli professionali e delle specializzazioni richieste per l'esecuzione e la refertazione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- d) iscrizione ai rispettivi albi professionali del personale medico, sanitario e tecnico;
- e) assolvimento degli obblighi formativi in materia di educazione continua in medicina (ECM) da parte del personale sanitario impiegato nell'esecuzione delle prestazioni;
- f) possesso delle specializzazioni richieste ai fini dell'esecuzione e refertazione dell'esame diagnostico strumentale richiesto;

- g) disponibilità di apparecchiature, strumentazioni e sistemi diagnostici conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'esecuzione delle prestazioni richieste con adeguati standard qualitativi, di affidabilità e sicurezza;
- h) rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza delle apparecchiature, radioprotezione, gestione del rischio sanitario, igiene, prevenzione del rischio infettivo e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità delle strutture;
- j) regolarità contributiva;
- k) possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, in corso di validità;
- l) possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale, in corso di validità;
- m) assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione, incluse quelle derivanti da condanne penali, misure interdittive o situazioni di irregolarità che incidano sull'affidabilità della struttura;
- n) non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né essere sottoposti a procedure concorsuali.

Tali requisiti devono permanere per tutta la durata della convenzione, con obbligo per la struttura sanitaria di comunicare tempestivamente all'INAIL, a mezzo PEC, ogni variazione incidente sul loro possesso o mantenimento.

Con riferimento all'eventuale venir meno **anche di uno solo dei requisiti elencati**, si rinvia a quanto previsto nel successivo art. 11.

Saranno ammesse alla sottoscrizione delle convenzioni le strutture sopra indicate, anche successivamente alla scadenza del termine di cui al presente avviso, trattandosi di elenco aperto, aggiornato periodicamente.

La sottoscrizione della convenzione avverrà a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti sopra indicati.

3 – Modalità di erogazione delle prestazioni

L'INAIL avvierà presso la struttura sanitaria i propri assistiti muniti di documento di identità e di impegnativa INAIL sul modello predisposto dall'Istituto (denominato "modello 127/I").

La scelta della struttura sanitaria è rimessa all'assistito INAIL che vi provvede liberamente tra quelle convenzionate e disponibili all'erogazione della specifica prestazione richiesta.

La struttura sanitaria effettua la prestazione entro **5 giorni lavorativi** dalla richiesta della Sede INAIL competente, salvo diversa indicazione - rappresentata dalla Sede - connessa all'urgenza clinico-medico-legale del caso o alla particolare complessità dell'esame richiesto.

Poiché l'INAIL deve garantire ai propri assistiti rapidità delle prestazioni non disgiunta dalla qualità del servizio, assume particolare rilievo, oltre al rispetto dei tempi di esecuzione, la completezza e l'accuratezza della refertazione medica che dovrà contenere una lettura e un'interpretazione adeguata dell'esame eseguito.

La struttura sanitaria rilascia all'assistito copia del referto e della documentazione diagnostica relativa alla prestazione eseguita. In alternativa, se richiesto da particolari circostanze, la struttura sanitaria trasmette all'INAIL il referto e la relativa documentazione diagnostica mediante supporto fisico **entro 2 giorni lavorativi** dall'esecuzione della prestazione.

In ogni caso, la trasmissione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza delle informazioni.

In caso di ritardo nell'erogazione della prestazione o nella trasmissione della refertazione rispetto ai termini convenuti, la Sede INAIL competente provvederà alla contestazione formale dell'inadempimento. In relazione alla gravità e/o alla reiterazione del ritardo, l'Istituto potrà applicare una sanzione pari al 10% della tariffa (relativa ad ogni singola prestazione non effettuata nei termini) prevista per i primi tre giorni di ritardo, al 20% per i successivi e al 30% nell'ipotesi di omissione, salvo il diritto dell'Inail di risolvere la convenzione secondo le modalità previste dal successivo art. 9, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4 – Corrispettivi delle prestazioni rese

Per il compenso relativo alle singole prestazioni si farà riferimento esclusivamente all'**Allegato A** – Elenco prestazioni di diagnostica strumentale e tariffario, redatto sulla base del Catalogo regionale delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale della Regione Piemonte, approvato con D.D. n. 990/A1400B/2024 del 24 dicembre 2024, come integrata e modificata, da ultimo, con D.D. 29 luglio 2025, n. 444, nonché ai successivi aggiornamenti.

Il corrispettivo delle prestazioni sarà assoggettato all'Iva, secondo quanto disposto al punto 5.1 della circ. 4/E del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'Inail indicherà nell'impegnativa lo scopo dell'accertamento diagnostico: in caso di accertamento ai fini della valutazione del danno biologico, il corrispettivo sarà imponibile ai fini Iva; in caso di accertamento a fini preventivi, il corrispettivo sarà esente.

Resta salva la facoltà della struttura sanitaria di applicare condizioni economiche migliorative rispetto alle tariffe di riferimento.

Qualora, in corso di vigenza della convenzione, dovessero intervenire variazioni del tariffario regionale o di altri riferimenti economici normativamente applicabili, si procederà al relativo adeguamento con decorrenza prevista dalla normativa di riferimento, mediante apposito atto integrativo o altra forma semplificata ritenuta idonea dall'Istituto.

Allo stesso modo, le tariffe indicate potrebbero essere oggetto di variazione qualora intervenisse l'approvazione del nuovo nomenclatore tariffario approvato dall'Istituto che, nel qual caso, prevarrà sulle tariffe allegate al presente avviso, ferma restando la facoltà di recesso di cui all'art. 10 da parte della struttura sanitaria.

L'INAIL indicherà nell'impegnativa lo scopo dell'accertamento diagnostico, anche ai fini del corretto trattamento fiscale del corrispettivo, secondo la normativa vigente.

5 – Modalità di pagamento

La struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti inviati dall'INAIL.

La struttura sanitaria emetterà nei confronti dell'INAIL fattura elettronica con cadenza mensile, riferita alle prestazioni eseguite nel mese di competenza, con indicazione analitica dei numeri di caso, dei codici prestazione, delle causali e degli ulteriori riferimenti comunicati dalla Sede INAIL richiedente.

Le fatture dovranno riportare le prestazioni eseguite, specificando i codici, le voci e gli importi previsti nell'Allegato A, ed essere corredate della documentazione amministrativa richiesta dall'Istituto nel “modello 127/I”, ai fini della liquidazione.

Ai fini della corretta gestione dei dati personali e, in particolare, dei dati relativi alla salute, le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio non dovranno contenere il nominativo dell'assistito né altri elementi idonei a consentirne l'identificazione diretta, dovendosi utilizzare esclusivamente i riferimenti comunicati dall'INAIL strettamente necessari alla gestione contabile della pratica. Tale cautela è coerente con le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia di fatturazione elettronica e trattamento dei dati relativi alla salute di cui al provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018.

L'INAIL provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti mediante bonifico bancario sull'IBAN comunicato dalla struttura sanitaria, entro **30 giorni** dalla corretta ricezione della fattura e della documentazione richiesta.

6 – Trattamento dei dati personali

La struttura sanitaria, in qualità di titolare del trattamento per i dati trattati nell'ambito della propria organizzazione, si impegna a garantire il pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché delle ulteriori disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'INAIL.

La struttura sanitaria dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati trattati nell'ambito della convenzione, con particolare riguardo ai dati relativi alla salute.

La trasmissione all'INAIL di referti, immagini ed esiti diagnostici dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare la sicurezza delle informazioni. In particolare, nelle comunicazioni telematiche non dovranno essere riportati nell'oggetto il nominativo dell'assistito o altri elementi che ne consentano l'identificazione diretta, ma esclusivamente il numero del caso e gli ulteriori codici comunicati dall'INAIL.

La struttura sanitaria vincola il proprio personale al rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali e si impegna a tenere indenne l'INAIL dai danni che dovessero derivare da trattamenti non conformi alla normativa vigente.

7 – Codice etico comportamentale, Piano triennale prevenzione corruzione e conflitto di interessi

Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e conflitto di interessi, nonché dei codici etici e di comportamento adottati dall'INAIL, pubblicati sul sito istituzionale.

La struttura sanitaria si impegna altresì al rispetto dei principi contenuti nel **Patto di integrità** allegato alla convenzione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le parti si obbligano a segnalare tempestivamente eventuali situazioni, anche sopravvenute, suscettibili di integrare conflitti di interesse o altre circostanze idonee a compromettere il corretto svolgimento del rapporto convenzionale.

8 – Durata

Il presente avviso ha efficacia sino al **30 novembre 2028**, termine entro il quale potranno essere tassativamente presentate le domande di convenzionamento.

Le singole convenzioni decorreranno dalla data di sottoscrizione e avranno efficacia sino al **31 dicembre 2029**, salvo recesso o risoluzione anticipata nei casi previsti dal presente avviso e dalla convenzione.

9 – Controlli, monitoraggio, contestazioni e risoluzione per inadempimento

Le Sedi INAIL competenti, per il tramite del Direttore territoriale o di personale appositamente individuato, esercitano attività di vigilanza e controllo sulle prestazioni rese dalla struttura sanitaria convenzionata.

Le eventuali inosservanze agli obblighi convenzionali sono contestate formalmente per iscritto, mediante PEC, con assegnazione di un termine non inferiore a **7 giorni** per eventuali controdeduzioni.

In caso di mancata risposta o di giustificazioni ritenute non idonee, l'INAIL potrà applicare le penali previste ovvero procedere, nei casi di particolare gravità o reiterazione, alla risoluzione della convenzione.

Resta salvo, ove compatibile, il completamento delle prestazioni già avviate e il pagamento di quanto regolarmente eseguito sino alla data di efficacia della risoluzione.

L'INAIL si riserva, comunque, di monitorare la qualità delle prestazioni rese, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione, alla completezza della refertazione, alla regolarità della trasmissione documentale, al numero di contestazioni e alla complessiva affidabilità del servizio reso.

10 – Recesso unilaterale

L'INAIL si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione, mediante comunicazione a mezzo PEC con preavviso di almeno **30 giorni**, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza che ciò comporti alcun indennizzo a favore della Struttura Sanitaria a qualsivoglia titolo, nonché nei casi di accertate gravi irregolarità o di situazioni suscettibili di compromettere il corretto svolgimento del rapporto convenzionale.

La struttura sanitaria potrà recedere dalla convenzione con comunicazione a mezzo PEC, con preavviso di almeno **30 giorni**.

Resta fermo il completamento delle prestazioni già avviate, salvo diverso accordo con la Sede INAIL competente.

11 – Risoluzione automatica

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione e la permanenza nell'elenco di cui all'art. 2 comporta la risoluzione di diritto della convenzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Qualora la convenzione sia stata stipulata nelle more della verifica delle dichiarazioni rese, l'accertata non veridicità anche di una sola di esse comporterà la decadenza dai benefici conseguiti e la risoluzione del rapporto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Resta salvo, ove compatibile, il pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia della risoluzione.

12 – Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

13 – Regime fiscale

La convenzione non è soggetta ad imposta di bollo a carico dello studio professionale/struttura sanitaria ai sensi del DPR 26.10.72 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni e all'imposta di registro solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

14 – Modalità di partecipazione

Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione, le strutture interessate dovranno presentare:

- ✓ la **domanda compilata** sul modello **allegato 1**, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura con allegata copia della carta di identità del firmatario;
- ✓ l'**allegato A - elenco prestazioni di diagnostica strumentale e tariffario** evidenziando, con segno affermativo (SI), la disponibilità all'erogazione in corrispondenza di ciascuna prestazione di interesse;
- ✓ l'**autorizzazione ed accreditamento all'esercizio delle attività** ai sensi di legge;
- ✓ **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi del t.u. di cui al d.p.r. 445/00 e della l. 183/11 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura, **allegato 2**;
- ✓ **dichiarazione unica**, **allegato 3**;
- ✓ **attestato di conformità dell'azienda alle regole sulla privacy** di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i., in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalle disposizioni emanate dal Garante e dall'Inail in materia di sicurezza, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura secondo l'**allegato 4**;
- ✓ **patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura, **allegato 5**;
- ✓ **copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi**, in corso di validità, in riferimento alla quale va **anticipata la dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva**, **allegato 6**;
- ✓ **copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale**, in corso di validità;
- ✓ **scheda anagrafica della struttura** sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura, **allegato 7**;
- ✓ **comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche** ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 (**allegato 8**).

Le strutture pubbliche dovranno presentare solo la domanda (allegato 1) e gli allegati 2, 4, 5, 6, 7 e copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale.

La domanda completa degli allegati e della documentazione necessaria (**esclusivamente in formato PDF, pena l'esclusione**) deve pervenire entro il giorno **30 OTTOBRE 2026**, tramite PEC all'indirizzo piemonte@postacert.inail.it.

Le domande dovranno recare nell'oggetto della mail la dicitura: "CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE AI FINI MEDICO LEGALI".

Successivamente alla predisposizione dell'elenco di strutture sanitarie formulato sulla base delle domande pervenute entro la data del 30 ottobre 2026, potranno essere inoltrate domande da parte di ulteriori strutture nel termine di cui al primo capoverso dell'art. 8, osservando le stesse modalità di presentazione disciplinate dal presente avviso; a seguito della verifica dei requisiti prescritti, tali strutture potranno essere ammesse alla sottoscrizione della convenzione, in costanza del permanere dell'interesse dell'Istituto.

15 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della **legge 7 agosto 1990, n. 241**, il Responsabile del procedimento è la **dott.ssa Vita Rocca Romaniello**, Responsabile dell'Ufficio POAI della Direzione regionale INAIL Piemonte.

16 – Informazioni

Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente alla Direzione Regionale per il Piemonte ai seguenti numeri telefonici o indirizzi e-mail:

SCAVARDA Marco – 011.5593583 – m.scavarda@inail.it

GROTTO VALERIA – 011.5593355 – v.grotto@inail.it

17 – Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso e la relativa documentazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'INAIL www.inail.it, nella sezione dedicata, nonché nelle ulteriori forme di pubblicità ritenute opportune dall'Istituto.

La Direzione regionale Piemonte si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare, modificare o revocare il presente avviso in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare, in capo ai soggetti che abbiano presentato domanda, diritti, pretese o aspettative giuridicamente tutelabili.

Allegati

- **Allegato A** – Elenco prestazioni di diagnostica strumentale e tariffario
 - **Allegato B** – Sedi INAIL del Piemonte
 - **Allegato 1** – Domanda di partecipazione
 - **Allegato 2** – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
 - **Allegato 3** – Dichiarazione unica
 - **Allegato 4** – Attestazione in materia di protezione dei dati personali
 - **Allegato 5** – Patto di integrità
 - **Allegato 6** – Dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva
 - **Allegato 7** – Scheda anagrafica struttura
 - **Allegato 8** – Comunicazione conto corrente dedicato
-

Torino, 23 luglio 2026.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alessandra Lanza